

## UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

### Analisi sintetica e commento della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per l'anno 2017)

La legge 11 dicembre 2016 n.232 (**GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57**) c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2017" deriva anche quest'anno dall'approvazione di un maxi emendamento da parte del Parlamento; nello specifico ci si trova di fronte ad un unico articolo composto da ben 638 commi che rende difficile l'individuazione delle norme di interesse considerato che mancano al solito anche i titoli dei vari commi.

Passando all'analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di in questione per l'anno in corso sul sistema universitario italiano in considerazione del complesso quadro normativo e dell'incidenza sulle attività concrete degli atenei.

In questa ottica si è preferito individuare alcuni commi di interesse e far precedere un titolo per definire l'oggetto in modo da facilitare la comprensione del testo.

### Interventi in materia di IVA

Come chiarisce al riguardo la relazione illustrativa, scopo di tali norme è quello di evitare che l'irrilevanza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA possa determinare maggiori costi in tema di imposta di bollo o di imposta di registro, dal momento che tali imposte trovano applicazione nei casi di transazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA. I **commi da 24 a 31** recano la **disciplina** del **gruppo IVA**, riconducendola nell'alveo delle norme che istituiscono e disciplinano l'imposta. Viene a tal fine introdotto un nuovo **Titolo V-bis** nel D.P.R. n. 633 del 1972, che comprende gli articoli da *70-bis* a *70-duodecies*. In sostanza, per effetto delle modifiche in commento viene considerato come **un unico soggetto passivo** IVA l'insieme di persone (fisiche o giuridiche) stabilite nel **territorio dello stesso Stato membro** che siano **giuridicamente indipendenti**, ma **strettamente vincolate** fra loro **da rapporti finanziari, economici ed organizzativi**, esercitando così la facoltà accordata agli Stati membri dell'Unione europea dall'articolo 11 della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

L'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE prevede che, per l'applicazione di tale facoltà, sia preventivamente esperito il comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale comitato è stato istituito dall'articolo 398 della medesima direttiva con lo scopo di promuovere l'applicazione uniforme delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto; esso ha **funzione consultiva**, si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il **comma 25** introduce, nella tabella allegato B, relativa all'elenco degli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, (DPR 642/1972) l'art.6 bis per le fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA (nuovo ambito soggettivo introdotto dal precedente comma 24 che integra il DPR 633/72 il Titolo V-bis con l'art. 70 bis fino all'art.70 *duodecime*), si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

Il **comma 26** apporta modifiche alla disciplina dell'**imposta di registro**.

La **lettera a)** modifica, in particolare, l'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La richiamata norma dispone che le **scritture private non autenticate** sono soggette a **registrazione in caso d'uso** se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a **operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto**. Per effetto delle modifiche apportate, le scritture

private non autenticate relative alle operazioni che intervengono tra due **soggetti partecipanti a uno stesso gruppo IVA** sono soggette a registrazione **solo in caso d'uso** (che si considerano, ai fini dell'imposta di registro, come soggette a IVA).

Con le modifiche in esame si apporta anche una ulteriore modifica di coordinamento alla disciplina dell'imposta di registro, includendo tra le operazioni considerate soggette a IVA anche quelle effettuate nel territorio dello Stato ai sensi delle specifiche norme sulla territorialità dell'IVA (articoli da *7-bis* a *7-sexies* del D.P.R. n. 633 del 1972).

Tale disciplina non trova applicazione anche quando, per le predette scritture, la registrazione solo in caso d'uso non troverebbe applicazione se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

La **lettera b) del comma 26** modifica l'articolo 40 del predetto D.P.R. n. 131 del 1986.

Per effetto delle norme in esame, gli **atti** relativi alle operazioni che intervengono **tra due soggetti partecipanti a un gruppo IVA**, in caso di **registrazione**, scontano l'imposta di registro **in misura fissa**. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali atti l'imposta di registro troverebbe applicazione in misura proporzionale, se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

Con la **lettera c)** del comma 26 si chiarisce che l'imposta di registro si applica in **misura proporzionale** per le **locazioni di immobili strumentali** (di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA), ancorché siano imponibili IVA, ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

Il **comma 116** dispone l'istituzione di una Fondazione per la creazione di una **infrastruttura scientifica e di ricerca**, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato "*Human Technopole*" (di seguito HT).

La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli **investimenti pubblici e privati** nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute. Questa finalità deve essere coerente - in base ad una disposizione introdotta durante l'esame in prima lettura - con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).

In proposito la norma cita la fonte normativa del progetto, l'art. 5 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), ed il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 16 settembre 2016) di approvazione del progetto esecutivo <sup>[1]</sup>. La norma precisa che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero.

Si dispone, inoltre, che **membri fondatori** siano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (**comma 117**). In proposito si ricorda che il soggetto incaricato della realizzazione del progetto, l'IIT, è un organismo pubblico già sottoposto alla vigilanza del MEF e del MIUR. Peraltro, nella conclusione alla determinazione e relazione della Corte dei conti del 17 novembre 2015, n.108 sull'esercizio finanziario 2014 dell'IIT, così si sottolinea: "Sebbene ente di diritto privato, la struttura ordinamentale dell'IIT ha una decisa configurazione pubblicistica in ragione degli obiettivi perseguiti e di una dotazione finanziaria derivante prevalentemente dai contributi dello Stato"

Il **comma 160** reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica - attualmente stabilita dall'art. 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e dal D.M. 25 marzo 2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Si ricorda che tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Le novelle di cui alle **lettere a)** ed **e)** del **comma 160** elevano i limiti di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto. Gli attuali limiti - pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro - sono elevati, rispettivamente, a 3.000 ed a 4.000 euro (lordi). Il comma 160 lett. b) novella il comma 184 della L.208/2015 relativo all'esclusione del concorso a formare il reddito di cui all'art.51 del DPR 917/1986 disponendo che le somme e i valori di cui al comma 2 (3.615,20, euro 5,29 giornaliero, euro 4.000,00) e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 (lire 500.000 ora euro 258,23) non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 19 della L.208/2015; la novella di cui alla **lettera d)** amplia l'ambito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati ammessi al regime in esame. Secondo la norma vigente, vi rientrano i titolari di reddito da lavoro

dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro; la novella eleva quest'ultimo parametro a 80.000 euro. La novella di cui alla **lettera b)** specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato. La novella di cui alla **lettera c)** prevede che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, siano esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata). Tali fattispecie sono le seguenti: i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate; i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

il **comma 161** introduce all'art. 51 c.2 la lett ((f-quater) giusta la quale i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esclusi dalla base imponibile;

il comma 162 ci pone di fronte ad una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

#### **Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata**

Il **comma 165** riduce a regime l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.

Prima dell'intervento normativo la disciplina in materia per il quadriennio 2014-2017 (prevista dall'articolo 10-bis del D.L. n. 192/2014) prevede che l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della L. n. 247/2007) per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) sia pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. A decorrere dal 2018, l'articolo 2, comma 57, della L. 92/2012, ha stabilito un'aliquota pari al 33%.

#### **Disposizioni in materia pensionistica**

Il **comma 179** istituisce una indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia ai soggetti che:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni;

i successivi commi **180, 181 e 182** rispettivamente condizionano: l'indennità alla cessazione dell'attività lavorativa e all'assenza di trattamento pensionistico fissando il limite dell'indennità a 1.500 euro mensili; non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo

1996, n. 207; perdita del beneficio nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato;

il comma 185 rimette ad un DPCM la disciplina di detta indennità;

Il **comma 187** modifica la tabella "A" di cui al d.l. 81/2007 introducendo l'allegato "D"; inoltre integra l'art.5 relativo alla somma aggiuntiva al trattamento pensionistico dei soggetti di età pari o superiore a 64 anni, condizionando il trattamento aggiuntivo ( punto 1 tabella a) ad *un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; restando immutato quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti*). Poi sostituisce il comma 2 prevedendo l'attribuzione dell'importo nel caso *l'importo complessivo del reddito individuale annuo dovesse risultare superiore*;

Il comma **188** prevede una rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) su richiesta dell'interessato purché i lavoratori siano in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo La rendita è soggetta a ritenuta d'imposta del 5% (comma 189);

Il **comma 191** estende la RITA anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate;

Il **comma 192** prevede che anche per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.1 c.2 del d.lgs.165/2001 che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi. Inoltre fissa il limite di corresponsione della RITA;

I **commi 197 e 198** recano norme transitorie - in considerazione delle novelle di cui al **comma 195** - per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire l'accesso alternativo all'istituto del cumulo (sempre che sussistano i relativi requisiti) e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di domanda di ricongiunzione).

#### Approfondimento

Nel settore pubblico, fino all'emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull'ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell'amministrazione statale o dell'ente locale. L'articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. n. 78/2010, ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificamente individuate, il riconoscimento dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

- 1) in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
- 2) in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;
- 3) in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo. Merita inoltre ricordare che l'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

#### Norme sulla contribuzione studentesca universitaria

I commi da 252 a 264 prevedono un regolamento per il contributo annuale che ogni studente deve versare per i servizi didattici comprensivi dei contributi da approvare entro il 31 marzo 2017 con decorrenza dall'anno accademico 2017/2018. Per la contribuzione concorrono tre requisiti: 1) economico-patrimoniale di cui all'ISEE; 2) il merito; 3) gli anni di iscrizione; inoltre, per i medesimi studenti prevedono l'istituzione della c.d. **"no tax area"** per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE **fino a 13.000 euro** e il conseguente incremento delle risorse del **Fondo di finanziamento ordinario (FFO)**. Rispetto al quadro normativo previgente, si specifica che il contributo annuale versato dagli studenti dei **corsi di laurea e di laurea magistrale** all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, **è onnicomprensivo** e, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive. Inoltre, come si evince dall'**abrogazione** degli **artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 306/1997** – che prevedevano, tra l'altro, che gli studenti

contribuissero alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione, esso **assorbe la pregressa tassa di iscrizione**. Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale. Pertanto, le università statali **non possono istituire** – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, nonché le imposte erariali – **ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti** dei corsi di laurea e di laurea magistrale, fino al rilascio del titolo finale di studio. Inoltre, le università statali determinano il **contributo annuale** dovuto dagli iscritti ai corsi e alle **scuole di specializzazione**. Si tratta, sostanzialmente, di quanto già previsto dall'art. 4 del DPR 306/1997 (che rimane vigente), che dispone, altresì, che gli stessi studenti sono tenuti anche al pagamento della **tassa di iscrizione**. In sede applicativa, occorrerà dunque verificare se per gli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione continuerà ad essere applicata la tassa di iscrizione.

Si ricorda che, in base all'art. 5, co. 1, del D.P.R. 306/1997 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul FFO.

Non concorrono al raggiungimento di tale limite il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per le scuole di specializzazione (art. 4), nonché i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei "corsi di studio di primo e di secondo livello", ossia dei corsi di laurea e di laurea magistrale (art. 5, co. 1-*bis*). L'**art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012** – rilegificando aspetti precedentemente disciplinati con gli artt. 7 e 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 – ha disposto, a sua volta, in particolare, che, ai fini della **graduazione dell'importo dei contributi** dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari. L'**esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi** è concesso agli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio (requisiti che devono essere definiti, ai sensi dell'art. 7, co. 7, con un decreto interministeriale non ancora intervenuto), agli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, agli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), agli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione. Le università statali e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente ulteriori esoneri, totali o parziali, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, di studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, o di studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

Restano ferme le norme in materia di **imposta di bollo**, di **esonero** e di **graduazione dei contributi** di cui al citato art. 9 del D.lgs. n. 68/2012 (che si aggiungeranno, dunque, agli esoneri e ai limiti massimi previsti dal testo in esame), nonché le norme sulla **tassa regionale per il diritto allo studio**. Si stabilisce, inoltre, che quest' ultima deve essere pagata da tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, co. 22, della L. 549/1995 (e non anche degli studenti che rientrano nella c.d. "no tax area"). Peraltro, un ulteriore caso di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio è previsto dall'art. 1, co. 283, del testo in commento, per gli studenti che fruiscono delle (nuove) borse nazionali per il merito e la mobilità.

Sono **esonerati** dal pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale** – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012 – gli studenti che soddisfano **congiuntamente** i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) sia inferiore o uguale a **13.000 euro**. Per le modalità di calcolo dell'ISEE, si fa riferimento all'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nonché all'art. 2-*sexies* del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016) che, nelle more dell'adozione delle modifiche al D.P.C.M. n. 159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, ha introdotto una disciplina transitoria per il calcolo dell'ISEE, citando esplicitamente anche le prestazioni per il diritto allo studio universitario;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla **durata normale del corso di studio, aumentata di uno**;

c) nel caso di iscrizione al **secondo anno** accademico, hanno conseguito **almeno 10 crediti** formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad **anni successivi**, hanno conseguito **almeno 25 CFU** nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell'esonero, gli **studenti iscritti al primo anno** accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE. Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la **determinazione dell'importo massimo** del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di 30.000 euro. In particolare:

- per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui **ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro**, e che soddisfano i requisiti di cui alle **lett. b) e c)**, il contributo **non può superare il 7%<sup>93</sup>** della quota di ISEE eccedente 13.000 euro;
- per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui **ISEE è inferiore o uguale a 13.000 euro**, e che soddisfano **solo** il requisito di cui alla **lett. c)**, il contributo è pari a **200 euro**;
- per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui **ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro**, e che soddisfano **solo** il requisito di cui alla **lett. c)**, il contributo non può superare quello determinato ai sensi del primo punto, **aumentato del 50%**, con un **valore minimo di 200 euro**.

Anche per quanto riguarda la determinazione degli importi massimi del contributo onnicomprensivo annuale appena

indicati, sarà necessario specificare la disciplina applicabile agli studenti iscritti al primo anno accademico. A decorrere dall'a.a. 2020/21, i limiti degli **importi ISEE** per usufruire dell'esonero o delle riduzioni sono **aggiornati ogni tre anni** con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del **monitoraggio** dell'attuazione e dell'efficacia delle disposizioni introdotte.

Un'ulteriore previsione riguarda gli studenti dei corsi di **dottorato di ricerca** che **non** sono **beneficiari di borsa di studio**, per i quali è disposto l'**esonero** dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

L'art. 8 del D.M. n. 45/2013, recante il Regolamento relativo alle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, dispone che il **bando per l'ammissione ai corsi** contiene, fra l'altro, l'indicazione del numero di borse di studio che possono essere attribuite a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché "**l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio**".

### **Regolamenti universitari in materia di contribuzione studentesca**

L'**importo** del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale – che, come già detto, può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio –, nonché l'importo del contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione (cui si è già accennato), sono stabiliti nel **regolamento in materia di contribuzione studentesca** che ciascuna università statale approva nel rispetto dei **criteri di equità, gradualità e progressività**. Il regolamento **può disporre**, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali **ulteriori casi di esonero** o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, e stabilisce, altresì, le modalità di versamento del contributo in una o più **rate** e le maggiorazioni dovute per i ritardati pagamenti. In sede di **prima applicazione**, il regolamento è approvato entro il **31 marzo 2017** ed entra in vigore a decorrere dall'**a.a. 2017/2018**. In caso di mancato rispetto del termine, si applica comunque la nuova disciplina sugli esoneri e le riduzioni. Nel caso di studenti con **nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero**, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, co. 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche **in deroga** ai criteri individuati dalla nuova disciplina.

L'art. 8, co. 5, del D.P.C.M. n. 159/2013 stabilisce che la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'**Indicatore della situazione economica equivalente all'estero**, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.

### **Fondo per il Finanziamento Ordinario**

Il **comma 265** in conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il **Fondo per il finanziamento ordinario (FFO)** delle università statali (art. 5 della L. 537/1993, **cap. 1694** dello stato di previsione del MIUR) incrementa di **55 milioni** di euro per il **2017** e di **105 milioni** di euro annui **dal 2018**. A decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/17, tali risorse sono ripartite tra le università statali, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012, cui si aggiunge, dal 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo. Ne consegue che il numero di studenti che beneficiano delle **riduzioni parziali** del contributo onnicomprensivo **non influisce** sulla ripartizione delle risorse incrementali del FFO.

Le nuove disposizioni **non si applicano** alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.

### **Finanziamento del fondo integrativo Statale per la concessione di borse di studio**

I **commi 268-272** prevedono un incremento, a decorrere dal 2017, del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e la determinazione, ai fini dell'assegnazione del medesimo fondo, dei fabbisogni finanziari regionali. Inoltre, prevedono la razionalizzazione, da parte di ciascuna regione, dell'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio. Si prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio pari a € **50 mln**. Tale incremento consente di mantenere inalterato, nel 2017, il volume delle risorse disponibili nel 2016.

### **Razionalizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio**

Ai fini della gestione delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, si prevede – quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – che ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di **un unico ente erogatore** dei medesimi servizi.

## **Assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio**

In relazione all'assegnazione del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, si stabilisce, anzitutto, affinché la stessa avvenga in **misura proporzionale** al **fabbisogno finanziario delle regioni**, che, entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio **decreto**, i **fabbisogni finanziari regionali**. Il decreto – che interviene nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 7, co. 7, del D.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto dello stesso fondo – è emanato **previo parere** della **Conferenza Stato-regioni**, che si esprime entro **60 giorni** dalla data di trasmissione, decorsi i quali può essere comunque adottato. Si prevede, inoltre, che le risorse del fondo integrativo statale sono **attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale** erogatore dei servizi per il diritto allo studio **entro il 30 settembre** di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione sopra illustrata, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

### **Borse di studio nazionali per merito e mobilità**

I **commi da 273 a 289** sono relativi a una borsa di studio finanziata dalla Fondazione Articolo 34 che ha preso il nome da quella già presente di Fondazione per il merito. Si dispone che, dal **1° gennaio 2017**, la Fondazione per il merito di cui all'art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – mai costituita – assume la nuova denominazione di **“Fondazione Articolo 34”**, evidentemente con riferimento all'art. 34 della Costituzione, che prevede, per quanto qui interessa, che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Si dispone, inoltre, in ordine alla *governance* della Fondazione. In particolare, si prevede che i componenti dell'**organo di amministrazione** – di cui non viene indicato il numero –, nonché il suo **Presidente**, sono nominati con **DPCM**, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, si prevede che la Fondazione definisce anche i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle **borse di studio nazionali per il merito e la mobilità**. Si dispone, altresì, che la nuova denominazione sostituisce la precedente in tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari, ove presente e, in particolare, nel citato D.L. 70/2011. Sono ammessi a partecipare al bando gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di II grado che soddisfano congiuntamente i seguenti **requisiti di reddito e di merito**:

- possesso, alla data di emanazione del bando, di un Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) inferiore o uguale a **€ 20.000**. Il valore ISEE **può essere aggiornato con cadenza triennale** con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dell'istituto introdotto. Per il calcolo dell'ISEE, anche in tal caso si richiamano l'art. 8 del DPCM 159/2013 e l'art. 2-*sexies* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) che, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM 159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, ha introdotto una disciplina transitoria, citando esplicitamente anche le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
- **medie dei voti** relativi a tutte le materie ottenuti negli scrutini finali **del terzo e quarto anno** del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi del **quinto anno**, purché effettuati entro la data di scadenza del bando, uguali o superiori a **8/10**;
- punteggi riportati nelle **prove di italiano e matematica** somministrate dall'**INVALSI** ricadenti nel primo quartile (evidentemente, in ordine decrescente) dei risultati della regione ove ha sede la scuola frequentata. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2007-2008, il Ministro dell'istruzione fissa con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare **verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma**, alle classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di I grado e **II e V della scuola secondaria di II grado**.

Annualmente la Fondazione bandisce 400 borse per un importo di 15.000 ml di euro. È prevista un'unica graduatoria nazionale di merito secondo i criteri stabiliti nel bando. L'assegnazione avviene entro il 31 agosto di ogni anno. Il pagamento della borsa avviene in due rate: la prima al momento dell'immatricolazione, la seconda entro il 31 marzo. I beneficiari sono esclusi dal pagamento della tassa regionale e contributi previsti dalle singole università. È stabilita l'incompatibilità con altre borse ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni all'estero. Le borse di studio in questione sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, L. 476/1984).

### **Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato**

Il **comma 290** prevede l'organizzazione di specifici corsi di orientamento pre-universitario in collaborazione con le scuole nel corso dei due ultimi anni scolastici; corsi sono organizzati in attuazione di quanto già previsto dall'**art. 6 della L. n. 341/1990** - in base al quale gli stessi corsi, **gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori**, devono

essere previsti negli statuti - , nonché dall'art. 3 del d.lgs. 21/2008, recante proprio la disciplina dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I corsi devono essere organizzati sulla base degli obiettivi indicati dal co. 1 dell'art. 3 del d.lgs. 21/2008, ai sensi del quale gli stessi devono mirare prioritariamente a dare allo studente l'opportunità, fra l'altro, di:

- 1) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, anche per aree disciplinari e ambiti professionali che non rientrano direttamente nei curricula scolastici, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
- 2) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
- 3) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e sulle sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;
- 4) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio;
- 5) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche.

Il **comma 291** modifica l'art.11 c.1 del D.lgs.68/2012 relativo all'attività a tempo parziale degli studenti riguardante, aggiungendo anche l'attività connessa al tutorato di cui all'art.13 della L.341/1990; **i commi da 292 a 293** riguardano l'incremento di 5 ml. del FFO per attività di tutorato a supporto degli studenti che abbiano incontrato ostacoli formativi al primo e secondo anno da distribuire annualmente sulla base delle attività organizzate una seconda previsione attiene all'organizzazione di attività di tutorato nelle università (e non anche nelle istituzioni AFAM). In particolare, si prevede che le università organizzano tali attività, riservate a **studenti iscritti al primo e al secondo anno** di un **corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico**, che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali. A tal fine, si richiama l'**art. 13** della **L. n. 341/1990**. Che dispone che le università istituiscono il tutorato con regolamento, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo **tutto il corso degli studi**, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. Dispone, infine, che i servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti. Si prevede, altresì, che le attività di tutorato sono realizzate anche con la **collaborazione a tempo parziale di studenti** dei corsi di studio (sia degli stessi anni di corso, sia degli anni superiori), ai sensi e con le modalità indicate dall'art. 11 del d.lgs. 68/2012 che, a tal fine, viene novellato, inserendo esplicitamente il riferimento a tale collaborazione fra quelle che devono essere disciplinate dai regolamenti delle università, degli enti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, nonché delle istituzioni AFAM (alle quali tuttavia, come si è visto, non si fa riferimento nella previsione generale relativa all'organizzazione delle stesse iniziative). Si sancisce così, a livello legislativo, una previsione che è già contenuta in alcuni regolamenti universitari inerenti il tutorato.

### **Interventi per il finanziamento e lo sviluppo dell'attività di ricerca**

i commi da **295 a 302** incentivano l'attività base di ricerca è istituita nello stato di previsione del Ministero un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il finanziamento è a favore dei ricercatori e professori di seconda fascia **con esclusione** di quelli: a) a regime di impegno a tempo definito; b) in aspettativa; c) che hanno vinto le procedure di chiamata di cui ai commi 207 -2012 della L.208/2015 (c.d. cattedre Natta); d) che usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali. L'ANVUR entro il 31 luglio di ogni anno predisporre gli elenchi dei beneficiari che possono richiedere il finanziamento. Entro il 30 settembre di ogni anno, i ricercatori e i professori di seconda fascia possono presentare la domanda tramite procedura telematica. Entro il 30 di novembre avviene il trasferimento delle risorse a ciascuna Università assegnataria. L'**assegnazione del finanziamento** tiene conto dell'ordine di ciascun elenco – che, come già ricordato, è distinto per professori di seconda fascia e per ricercatori, nonché per settore disciplinare –, in modo da soddisfare il **75% delle domande dei ricercatori** e il **25% delle domande dei professori di seconda fascia**. Il MIUR trasferisce **ad ogni università il finanziamento** spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia **entro il 30 novembre** di ogni anno.

### **Altre misure di sviluppo della ricerca**

**Comma 303.** La disposizione in esame è finalizzata a operare una semplificazione mediante la revisione di alcuni procedimenti e in particolare:

- a) È stato eliminato il controllo preventivo che la Corte dei conti ha esercitato dal 2010 al 2016 sugli atti di affidamento di contratti di prestazione d'opera, occasionale o coordinata e continuativa, a persone fisiche esterne

[\[2\]](#)

all'amministrazione (ex art. 7.6 del Dlgs. n. 165/2001), introdotto dal Dl n. 78/2009 come interpretato dalla Corte dei conti (Deliberazioni [n. 20](#) e [n. 24](#) del 2009<sup>[3]</sup>). L'interpretazione della Corte era stata molto criticata e in varie occasioni la Corte stessa era tornata sopra precisandola e circoscrivendone l'operatività. Per gli Enti pubblici di ricerca una disposizione analoga era stata di recente emanata nell'ampio decreto di semplificazione dedicato al settore (art. 14 del [Dlgs. n. 218/2016](#)). Ovviamente l'assenza del controllo preventivo da parte della Corte non comporta un'assenza di valutazioni di eventuale responsabilità, nei casi in cui il ricorso a personale esterno avvenga in assenza dei presupposti o per finalità diverse da quanto previsto dalla Legge.

- b) La disposizione modifica il Dl. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010. La modifica ha sottratto le Università statali dai limiti di spesa per missioni – a prescindere dalla provenienza delle risorse utilizzate – e per attività di formazione (pari al 50% della spesa del 2009), previsti per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come stabilito dall'art. 6, co. 12, quarto periodo, e co. 13, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 conv. L. n. 122/2010). Correlativamente il Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali è stato ridotto di 12 milioni di euro (cifra che corrisponde al versamento effettuato annualmente dalle singole università per le somme dovute ai sensi dell'art. 6, co. 12 e 13, del D.L. n. 78/2010). Per l'erario l'operazione mantiene l'invarianza.
- a) La disposizione modifica l'art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, che, in attuazione dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012, ha dettato disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017. Si eleva la percentuale di assunzioni possibili, nel triennio 2015-2017, per determinate categorie di atenei statali. In particolare:
- gli atenei che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate costituite dai contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (di cui all'art. 5, co. 1, del D.lgs. 49/2012), al netto delle spese per fitti passivi, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua **non superiore al 50% (invece del vigente 30%)** di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
  - gli atenei che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli sopra indicati possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua **non superiore al 50% (invece del vigente 30%)** di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20% del margine ricompreso tra l'82% delle entrate sopra indicate, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

In materia, si ricorda che l'art. 7 del d.lgs. 49/2012 ha individuato, **limitatamente all'anno 2012**, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la **determinazione**, tra l'altro, della **misura delle assunzioni di personale** a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (comma 6).

In seguito, l'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il **co. 13-bis** nell'art. 66 del **D.L. 112/2008** (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di *turn-over* valide con riferimento "al **sistema**" delle università nel suo complesso e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a **ciascun ateneo** si provvede con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012".

Ancora in seguito, peraltro, l'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del **D.P.C.M.** con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni per **ciascun ateneo**. Il D.P.C.M. è poi, di fatto, intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al **triennio 2015-2017**.

Il **comma 304** esclude dall'esecuzione forzata le somme destinate dal MIUR, a qualsiasi titolo, al finanziamento delle attività di ricerca e gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi previsti dai commi 295-305 sono nulli, con nullità rilevabile d'ufficio

Il **comma 306** stabilisce tra l'altro che la **VQR** – che interviene, come già previsto a legislazione previgente (art. 60, co. 01, del D.L. 69/2013 –L. 98/2013), con **cadenza quinquennale** – è effettuata dall'ANVUR sulla base di un apposito **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – che deve essere emanato entro il **31 marzo** dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione – che individua le **linee-guida** e le **risorse economiche** necessarie al suo svolgimento. Infine, si dispone che la VQR si deve concludere entro il **31 dicembre dell'anno successivo** a quello di emanazione del DM. A tal fine, si modifica l'art. 3, co. 1, del citato D.P.R. 76/2010, che elenca i compiti affidati all'Agazia.

#### Fondo per i dipartimenti universitari di eccellenza

**Commi 314-339.** Le disposizioni hanno finalità meritocratica delle strutture sub-universitarie (i dipartimenti). Nello stato di previsione del MIUR viene istituito un “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Essa è volta ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, l'attività dei dipartimenti universitari <sup>[4]</sup> che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità **scientifica, organizzativa e didattica**, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di [Industria 4.0](#). Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, il riferimento compiuto ai dipartimenti si intende sostituito con il riferimento alle classi.

Con decreto MIUR (il primo da adottarsi entro il 30.04.2017 <sup>[5]</sup> per il quinquennio 2018-2022) si procede alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate dalle università, che si compone di 7 membri, di cui:

2 designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui, uno con funzioni di presidente;

4 designati dallo stesso Ministro nell'ambito di 2 rose, ciascuna con 3 soggetti, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal [Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca](#);

1 indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro la suddetta data indicata, dunque, il MIUR richiederà all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti nell'ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell'ambito della distribuzione nazionale della VQR <sup>[6]</sup>, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l'attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice.

Successivamente, il MIUR compilerà la graduatoria per ISPD decrescente dei singoli dipartimenti, e la renderà pubblica sul proprio sito internet. Per il primo quinquennio, tali operazioni devono concludersi entro la stessa data del 30 aprile 2017.

La domanda per ottenere il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria.

Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano più di 15, l'università procede ad una selezione, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.

La domanda contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo a:

- obiettivi di carattere scientifico;
- utilizzo del finanziamento per il reclutamento di professori e ricercatori (ex artt. 18 e 24, L. n. 240/2010, e art. 1, co. 9, L. n. 230/2005), nonché di personale tecnico ed amministrativo;
- premialità (ex art. 9, L. n. 240/2010);
- investimento in infrastrutture per la ricerca;
- svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione;
- presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto.

Per ciascun dipartimento, può essere presentata domanda per una sola delle [14 ASD CUN](#).

Per il primo quinquennio, il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al **31 luglio 2017**. A regime, invece, le domande possono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

Il numero complessivo massimo dei dipartimenti che possano beneficiare del premio è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni ASD.

La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati per ogni ASD è stabilita con il medesimo DM di nomina della Commissione, tenuto conto della numerosità dei dipartimenti afferenti alla singola area disciplinare e di criteri che hanno come obiettivo la crescita e il miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

La valutazione delle domande si articola in **due fasi**.

1. la Commissione procede a valutare i **progetti dipartimentali di sviluppo** presentati da ciascuna università in relazione solo al dipartimento collocato nella posizione migliore in graduatoria. In caso di esito positivo, il dipartimento consegue il finanziamento, fermo restando il rispetto dei “**limiti** massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 ASD”<sup>[7]</sup>.
2. Nella seconda fase, la commissione, tenuto conto del numero dei dipartimenti già ammessi al finanziamento nella prima fase, valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna un punteggio da 1 a 100. In particolare, fino a 70 punti sono attribuiti in base all’ISPD, mentre fino a 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo, in relazione a coerenza e fattibilità dello stesso progetto. I dipartimenti sono poi suddivisi in base all’area disciplinare di appartenenza. Il finanziamento è assegnato ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo (rimanente) stabilito per ciascuna area, sono utilmente posizionati in graduatoria.

L’elenco dei dipartimenti assegnatari del finanziamento è pubblicato dalla Commissione sul sito dell’ANVUR. Per il primo quinquennio, ciò avviene entro il 31 dicembre 2017; a regime, entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla pubblicazione del predetto elenco, il MIUR trasferisce il finanziamento alle università cui appartengono i dipartimenti, con vincolo di utilizzo a favore dei medesimi dipartimenti assegnatari. In caso di mutamento di denominazione del dipartimento assegnatario o della sua cessazione, l’erogazione del finanziamento è interrotta.

L’importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla **consistenza dell’organico** del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale. Più nello specifico, l’**importo annuale base** – pari a **1.350.000 euro** – è attribuito ai dipartimenti risultati assegnatari del finanziamento che si trovano nel **terzo quintile**. Lo stesso importo:

- è **ridotto del 20%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel **primo quintile**;
- è **ridotto del 10%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel secondo quintile;
- è **aumentato del 10%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quarto quintile;
- è **aumentato del 20%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quinto quintile.

Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari da 1 a 9, l’importo è aumentato di 250.000 euro, da utilizzare esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca. L’importo complessivo<sup>[8]</sup> del finanziamento quinquennale è assoggettato a determinati vincoli di utilizzo. Innanzitutto, si dispone che non più del 70% dell’importo complessivo del finanziamento può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 18, comma 3<sup>[9]</sup>, della L. n. 240/2010.

- Inoltre, fermo restando tale primo vincolo, si stabilisce che il finanziamento deve essere impiegato per:
- almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni all’università cui appartiene il dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4<sup>[10]</sup>, della L. n. 240/2010. Al riguardo, durante l’esame alla Camera è stato previsto che si considerano “esterni” anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento. A tal fine, il comma 338 modifica l’art. 23 comma 4<sup>[11]</sup>, della L. n. 240/2010.
- per almeno il 25%, per il reclutamento di ricercatori di tipo B<sup>[12]</sup>, di cui all’art. 24 comma 3, della L. n. 240/2010 opportunamente contestualmente modificato<sup>[13]</sup> e per le chiamate dirette di professori (ex art. 1, co. 9, L. 230/2005<sup>[14]</sup>). Per tale tipologia, non è definita una quota minima.

Entro il 31 gennaio dell’ultimo anno di erogazione del (precedente) finanziamento l’Università deve presentare alla Commissione incaricata della valutazione, per ogni dipartimento, una relazione contenente il rendiconto dell’utilizzazione delle risorse e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto. Entro tre mesi dalla presentazione della relazione, la Commissione esprime il proprio motivato giudizio circa la corrispondenza tra utilizzo delle risorse e obiettivi del progetto, nonché il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui sopra. In caso di giudizio negativo, l’Università non può presentare, per il quinquennio successivo, la domanda di finanziamento per lo stesso dipartimento.

Il **comma 339** introduce all'art. 3 del DPR 76/210, relativo al regolamento dell'ANVUR, una ulteriore competenza relativa alla valutazione, con cadenza quinquennale, della qualità della ricerca, sulla base di un apposito decreto del MIUR da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto.

Il **comma 429** detta una disposizione che modifica la L. n. 240/2010. Riguarda la disciplina inerente il **Fondo di ateneo per la premialità**, previsto dall'art. 9<sup>[15]</sup> della legge, ed estende la possibilità di concedere **compensi aggiuntivi** al personale universitario docente<sup>[16]</sup> e al personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato) anche al caso in cui tale personale contribuisca all'**acquisizione di finanziamenti pubblici o privati**, ed eliminando il divieto di concedere tali compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo derivanti da finanziamenti.

### **Congedo obbligatorio padre lavoratore**

Il comma 354 **proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente** (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente per il 2016). Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è fruibile anche in via non continuativa e la sua durata è elevata a **2 giorni** (analogamente a quanto già disposto per il 2016) **per il 2017 e a quattro giorni per il 2018**.

Al suddetto congedo si applica la disciplina dettata dal D.M. 22 dicembre 2012 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali operanti per gli anni 2013-2015<sup>[17]</sup>

### **Fondo per il pubblico impiego**

Il **comma 364** dispone lo stanziamento complessivo, destinato alle finalità sopra indicate.

Si tratta, in puntuale dettaglio, di **1.920,8 milioni di euro** per il 2017 e di **2.633 milioni di euro** a decorrere dal 2018.

Il **comma 365** prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, nel quale non sono incluse le risorse destinate all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

La dotazione del Fondo è pari a:

1,48 miliardi per il 2017;

1,93 miliardi a decorrere dal 2018.

Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 365, **lettere a), b) e c)**):

1) la determinazione degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità<sup>5</sup>) per la **contrattazione collettiva** relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Il 'blocco' della contrattazione collettiva, nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi, disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta).

Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.

Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".

La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha quindi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Così l'articolo 1, comma 466 della citata legge n. 208/2015. Il 30 novembre 2016 Governo e rappresentanze sindacali hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto di pubblico impiego.

La disposizione in esame si riferisce agli "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

2) "definizione" del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di **assunzioni a tempo indeterminato** presso le amministrazioni

dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)<sup>6</sup>. Sono ricomprese nelle assunzioni qui considerate quelle a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (v. *infra* la scheda riferita all'articolo 1, comma 430).

Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4

Fin qui la **lettera b)**.

La **lettera c)** ha invece per oggetto:

3) "*definizione*" dell'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono **le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate**.

### **Proroga graduatorie concorsi pubblici**

**Il comma 368** modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto mille proroghe all'art.1 comma 1, invece proroga le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente all'entrata in vigore del decreto legge 101/2013.

### **Strumenti di aggregazione degli acquisti**

Commi 413-418. Le disposizioni in esame non hanno un impatto immediato e diretto sulle Università statali ma, mediante tali norme, potrebbero essere individuati nuovi strumenti di aggregazione degli acquisti di beni e servizi, anche per il Sistema universitario statale. Infatti, il comma 413 affida al MEF l'obiettivo di effettuare un'analisi di nuovi strumenti o "modelli organizzativi" per l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi, senza discriminazioni/esclusioni per le micro e le piccole imprese. Ciò avverrà nel [Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione](#) e mediante Consip spa. Il comma 415 affina al MEF, nell'ambito del citato Programma, l'avvio di una sperimentazione per l'acquisto di Energia e di Buoni pasto, per il Mef stesso e per il Ministero dell'Interno. Per tale funzione non è previsto che il Mef si avvalga (necessariamente) di Consip e comunque dovranno essere discriminazioni/esclusioni per le micro e le piccole imprese. Il comma 417 poi consente che il MEF, autorizzato da apposito DPCM, sentiti i Ministri interessati, possa ampliare la sperimentazione di cui al comma 415 a ulteriori categorie merceologiche e/o a ulteriori PA.

**Il comma 418** modifica il comma 512 della L.208/2015 sostituendo le parole: «tramite Consip SpA» con «tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip...». Qui di seguito per memoria il testo del c.512: " Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti....".

**Il comma 419** interviene con due modifiche alla Legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015 relativamente alla quale l'Ufficio studi del Codau aveva elaborato apposita [scheda di analisi](#)), modificando il comma 512 e inserendo il comma 514bis, in materia di acquisti di beni e servizi informatici delle PA. La disposizione del 512 (incluse le Università statali) è divenuta più tassativa, considerato che tali approvvigionamenti debbano essere effettuati "esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti". Il nuovo comma 514bis non si applica alle Università statali ed è relativo ad acquisizioni di particolare rilevanza strategica individuati nel Piano di cui al comma 513 <sup>[18]</sup>

**Il comma 421** interviene modificando l'art. 9 del DL n. 66/2014 conv. L. n. 89/2016 (relativamente alla quale l'Ufficio studi del Codau aveva elaborato apposita [scheda di analisi](#)), relativamente all'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti

aggregatori e prezzi di riferimento. Il nuovo comma 3bis dell'art. 9 del DL. N. 66/2014, essendo riferito al comma 3 del medesimo articolo, non si applica alle Università <sup>[19]</sup>.

Il **comma 533** detta disposizioni in materia di rilevazioni SIOPE <sup>[20]</sup> finalizzate a consentire al sistema SIOPE di evolvere per permettere di tracciare tutte le fasi del ciclo passivo dall'impegno e/o dall'ordine fino all'estinzione del debito. La disposizione si applica anche alle Università statali. Il comma inserisce, dopo il comma 8 dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009, i commi 8-bis e 8-ter, con i quali, rispettivamente, si prevede che:

- al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche debbano ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere, utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* definito dall'Agid e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, e che i tesorieri e i cassieri possano accettare soltanto disposizioni di pagamento emesse e trasmesse nei predetti modi. Le modalità di trasmissione degli ordinativi informatici da parte dei tesorieri delle amministrazioni pubbliche all'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite "regole di colloquio", stabilite congiuntamente con Agid e disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nelle Sezioni dedicate al SIOPE;

a successivi decreti del MEF, adottati acquisito il parere della Conferenza unificata e dell'Agid, viene demandata la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle disposizioni di cui comma precedente.

---

[1] Si ricorda che l'art. 5, comma 2, del citato DL. 185/2015 ha previsto, per il 2015, l'attribuzione all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di un primo contributo di 80 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. (da riadattare, se necessario), sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate. Peraltro, il comma 1 del predetto art. 5 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, diretta all'attuazione di iniziative che prevedono la partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse.

[2] L'art. 17, comma 30, della legge n. 102 del 3.08.2009, di conversione del D.L. n. 78/2009 recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" ha modificato l'art. 3 comma 1 della legge n. 20 del 14.01.1994 aggiungendo all'elenco dei provvedimenti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti le seguenti fattispecie:

- alla lettera f bis): atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa);  
- alla lettera f ter): gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 23.12.2005 (incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione).

[3] Sull'argomento V. L'autonomia delle Università dopo la deliberazione della Corte dei Conti n. 24 del 2009, di M. Asaro, su Lexitalia.it 2/2010.

[4] Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale (SNS, SSSUP, SISSA, IMT etc.) il riferimento compiuto ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle Classi.

Ai sensi dell'art. 83 del DPR n. 382/1980: *Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti è consentito alle università di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'università interessata.*

*I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nelle università ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'università. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle università si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attività didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli.*

*I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.*

*La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facoltà interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.*

*La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati può proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa località di dipartimenti interuniversità. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.*

Art. 84 Strutture dipartimentali

*Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti.*

*Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.*

*Il dipartimento può articolarsi in sezioni.*

*Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudici*

di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.

Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire.

Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.

[5] A regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del precedente finanziamento.

[6] Si veda [VQR 2011-2014](#).

[7] Si evidenzia che, in base al co. 324, il decreto ministeriale provvede alla suddivisione per area disciplinare del "numero dei dipartimenti finanziati" e non delle risorse.

[8] Si segnala che nell'alinea del co. 335, nel riferirsi all'importo complessivo del finanziamento quinquennale, si richiamano sia i commi da 314 a 317 (nei quali è indicato proprio lo stanziamento annuale complessivo del Fondo), sia il comma 332 che, come si è visto, non include, per l'importo annuale del finanziamento dipartimentale, né gli incrementi né i decrementi previsti dai commi 333 e 334.

[9] Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che il riferimento è al principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di docenti da reclutare con il finanziamento attribuito, ossia la garanzia della copertura del costo quindicennale del posto. Dunque, il finanziamento attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professore o ricercatore di tipo B).

[10] Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

[11] La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4.

[12] Al riguardo, durante l'esame alla Camera è stato previsto che i contratti di ricercatore di tipo B possono essere stipulati anche con coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica.

[13] B) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

[14] L'art. 1, co. 9, della L. n. 230/2005 – come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 209, della L. n. 208/2015 – dispone che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

- studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;

- studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del "programma di rientro dei cervelli", un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

- studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR;

- studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali (il riferimento è proprio alle procedure di cui ai commi 208-212 della L. n. 208/2015, c.d. "Cattedre Natta").

Le università possono procedere, altresì, alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma e di chiamate di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati attraverso le procedure nazionali – della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

[15] È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. **In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.**

[16]

Si ricorda che ai sensi dell'art. 24.6 del D.lgs. n. 165/2001: I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

[17]

In base a quanto disposto dal D.M. 22 dicembre 2012, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso (mentre la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, che può avvenire anche contemporaneamente all'astensione della madre, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità). Inoltre, l'istituto del congedo obbligatorio (come quello facoltativo) si applica anche in caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità

[18]

Si ricorda che il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione deve essere redatto da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), ed approvato dal Presidente del consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, come previsto all'art.1, comma 513, della legge di stabilità per il 2016. Il Piano Triennale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. Nelle more della definizione del Piano, che entrerà a regime dal 2017, è stata emanata una [circolare](#) sulle modalità transitorie di acquisizione di beni e servizi ICT.

[19]

Le PA sottoposte al suddetto obbligo possono procedere, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o degli altri soggetti aggregatori, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. L'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo per la gara (consentita ai sensi della novella in commento), contrariamente alla regola generale.

[20]

L'art. 14, comma 7, della legge n. 196 del 2009 dispone che le amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per gli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Per quanto riguarda gli enti di previdenza, il comma 7 dello stesso art. 14 prevede che essi trasmettano mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.